



Roma, 8 giugno 1999

CIRCOLARE N. 85/1999

OGGETTO: PREVIDENZA - CONTRIBUTO DI MOBILITA' PER LE IMPRESE DI SPEDIZIONE NAZIONALE CON OLTRE 50 DIPENDENTI - ART.45, COMMA 26 DELLA LEGGE 17.5.1999, N.144, SU S.O. ALLA G.U. N.118 DEL 22.5.1999.

Come e' noto, nei mesi scorsi e' sorta la questione sulla esistenza o meno per l'anno '95 dell'obbligo contributivo per la mobilita' nei confronti delle imprese di spedizione nazionale con oltre 50 dipendenti inquadrare previdenzialmente nel terziario (art.4, commi 15 e 36 della legge n.608/96). Per la retroattivita' del contributo si sono espressi i Ministeri del Lavoro e del Tesoro ritenendo che con la norma citata si intendeva realizzare una continuita' con gli anni '94 e '96 durante i quali l'istituto della mobilita' e' stato sicuramente in vigore (dall'1 gennaio '97 la mobilita' e' cessata definitivamente). A sostegno di tale interpretazione e' stata fatta valere la circostanza che diverse imprese del settore hanno comunque usufruito nel '95 della mobilita' ottenendo per i lavoratori licenziati l'erogazione della relativa indennita' mensile da parte dell'INPS. La Confetra ha invece contestato l'applicazione retroattiva del contributo opponendo le istruzioni ufficiali a suo tempo fornite dallo stesso INPS.

In presenza della suddetta posizione governativa il Parlamento purtroppo non ha potuto che confermare l'esistenza dell'obbligo in questione, anche se ne ha alleggerito gli effetti consentendo di dilazionare i pagamenti in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di interessi e di sanzioni (in mancanza di un'esplicita esclusione l'importo della sanzioni avrebbe potuto raggiungere il 100% di quanto dovuto). Per usufruire della dilazione gli interessati dovranno farne richiesta entro il 30 settembre prossimo alla sede INPS territorialmente competente allegando il pagamento della prima rata; le successive rate dovranno essere versate, rispettivamente, entro il 31 dicembre '99, il 31 marzo e il 30 giugno 2000.

Alla luce della situazione cosi' determinatasi non sembrano esserci ulteriori spazi per un nuovo intervento legislativo. Conseguentemente le imprese che non intendessero accedere ai versamenti arretrati non avrebbero altra via che ricorrere alla magistratura facendo dapprima opposizione alle richieste di pagamento dell'INPS (a tal fine puo' essere utilizzato uno schema di ricorso predisposto dalla Confetra), per poi impugnare in sede giudiziaria la successiva decisione contraria dello stesso Istituto.

Si rammenta che il contributo per la mobilita' e' pari allo 0,30% (interamente a carico delle aziende), del monte salari comprensivo delle retribuzioni dei dirigenti.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.44/1999

Allegato uno

S.O. ALLA G.U. N.118 DEL 22.5.1999

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

*** OMISSIS ***

Art. 45

Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di lavori socialmente utili.

*** OMISSIS ***

26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento di mobilità dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, non versato dalle imprese di spedizione e di trasporto, che occupino piu' di 50 addetti, per il periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause.

Art. 46

*** OMISSIS ***

Allegato due

FACSIMILE DI RICORSO ALL'INPS

AL

FONDO PENSIONI LAVORATORI

DIPENDENTI INPS

ROMA

Tramite Sede Provinciale INPS di.....

Oggetto: Ricorso avverso diffida di pagamento del contributo di mobilità per l'anno 1995.

La scrivente azienda con sede in

RICORRE

avverso la diffida di pagamento notificata il..... ed inerente alla richiesta di versamento del contributo dello 0,30% per la mobilità per il periodo dall'1.1.1995 al 31.1.1996.

CONSIDERATO CHE

l'istituto della mobilità ha avuto un'applicazione altalenante per le imprese di spedizione nazionale con oltre 50 dipendenti: tale istituto infatti fu inizialmente disposto solo per il '94 dalla legge n.451/94; nel '95 non venne confermato mentre nel '96 fu reintrodotta dalla legge n. 608/96; dall'1 gennaio '97 la mobilità e' cessata definitivamente;

l'INPS con la circolare n. 47 del 26.2.1996 si e' espresso per la non deduzione del contributo per l'anno '95 ritenendo che lo stesso dovesse reintrodotta per l'anno '96 senza alcun effetto retroattivo;

la ricorrente azienda ritiene quindi di aver correttamente operato sulla base delle norme e delle istruzioni ufficiali vigenti interrompendo i versamenti del contributo in questione per l'anno '95 e non ricorrendo per lo stesso periodo all'istituto della mobilità'.

P.Q.M.

l'azienda ricorrente chiede l'annullamento della diffida di pagamento in questione.